

**L**e “manovre d’estate” emanate dal governo italiano, a dispetto del riferimento alla bella stagione che dovrebbe essere preludio di provvedimenti di impostazione “balneare”, sono invece spesso portatrici di novità che certo non contribuiscono alla serenità di chi si appresta a partire per le vacanze. Non fa eccezione il Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, che contiene l’articolo - incubo per le farmacie - denominato “controllo della spesa sanitaria”, con il drammatico sconto previsto nella versione originaria al 3,65 per cento e provvidenzialmente ridotto all’1,82 per cento in sede di conversione. Ma anche le disposizioni più strettamente fiscali e tributarie del decreto non sono foriere di note positive. Con una premessa del genere, il minimo che il lettore si possa aspettare, facendo anche un parallelo con il trattamento subito specificamente dalle farmacie, è una relazione su nuove imposte, inasprimenti di aliquote o altri simpatici provvedimenti di tal genere. In realtà la manovra non porta niente di tutto ciò; tutto il decreto è invece sotteso a inasprire controlli, a rendere più efficace l’azione accertativa e più stringente quella riscossiva.

È chiaro il messaggio contenuto: le leggi che impongono a cittadini imposte, tasse e contributi sono più che sufficienti; ciò che la manovra vuole correggere è che il contribuente non dichiara il suo reale reddito imponibile; non dichiara perché le possibilità di essere accertato sono scarsissime e, nei pochi casi in cui viene accertato, comunque non paga perché i procedimenti riscossivi sono inefficienti.

La Legge 122 è composta di ben 56 articoli, molti dei quali suddivisi in numerosi commi, e tratta svariati argomenti. Di seguito diamo una sintesi dei principali passaggi che interessano più specificamente il nostro settore.

◆ Coerentemente alla futura politica fiscale del decentramento “dal centro alla periferia”, l’articolo 18 prevede il potenziamento dell’azione dei Comuni nell’ambito dell’accertamento fiscale e del recupero dei tributi inevasi: il 33



# Manovre sotto l’ombrellone

**Una volta tanto non parliamo di nuove imposte, tasse o contributi. Il Decreto legge 31 maggio 2010 (convertito a luglio, con modificazioni, nella Legge 122/2010) è sotteso a inasprire i controlli e a rendere più efficace l'azione accertativa. E più stringente quella riscossiva**

DI **STEFANO DE CARLI**  
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

per cento (contro il 30 per cento della precedente normativa) delle maggiori entrate reperite con questa modalità verranno attribuite ai comuni stessi. A questo scopo, nei Comuni con più di 5.000 abitanti verrà istituito obbligatoriamente (prima era facoltativo), entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge, il Consiglio Tributario, con il compito di segnalare all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza e all'Inps tutti gli elementi ritenuti utili al fine di integrare la dichiarazione tributaria del contribuente. Per quanto riguarda i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, è previsto invece l'obbligo di unirsi in consorzio, per la successiva istituzione del Consiglio Tributario. Vengono inoltre semplificate e razionalizzate le modalità di trasmissione dei documenti con l'Amministrazione Finanziaria. Lo spirito della norma è chiaramente quello di supportare con rilevazioni "in loco" situazioni incongrue rispetto ai redditi dichiarati. Attenzione, quindi, a comportamenti che possano dare luogo a sospetti da parte dei nuovi ispettori locali.

◆ Importanti cambiamenti in campo immobiliare sono contenuti nell'articolo 19 del decreto:

a) viene istituita l'Anagrafe immobiliare integrata, costruita e gestita dall'Agenzia del territorio in collaborazione con i Comuni. Si tratta di un archivio informatizzato che individua il soggetto titolare di diritti reali sugli immobili (piena proprietà, usufrutto eccetera)

ricependo i dati rivenienti dall'Agenzia del territorio e attestandone la valorizzazione fiscale;

b) viene garantita la consultazione gratuita delle banche dati catastali su tutto il territorio nazionale (a eccezione delle Province di Trento e Bolzano), attraverso il sistema telematico;

c) entro il 30 settembre 2010 l'Agenzia del territorio deve trasmettere a ogni Comune l'elenco dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità e i fabbricati non dichiarati in catasto, i quali ultimi dovranno essere dichiarati, tramite una relazione di aggiornamento catastale, entro il 31 dicembre 2010; in mancanza, l'Agenzia del territorio provvederà ad attribuire una rendita presentata anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni;

d) la medesima data del 31 dicembre rappresenterà un'importante scadenza per tutti coloro che hanno effettuato modifiche interne o esterne alle proprietà senza provvedere al relativo aggiornamento catastale: entro tale scadenza dovrà essere presentata una dichiarazione di aggiornamento catastale della variazione di consistenza o di destinazione non precedentemente dichiarata; in mancanza l'Agenzia del territorio procede agli accertamenti anche con la collaborazione dei Comuni;

e) giro di vite per la regolarità catastale anche in sede di rogiti notarili che, dal 1 luglio 2010, dovranno contenere, ol-





tre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione da parte degli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. La dichiarazione potrà essere sostituita da un'attestazione redatta da un tecnico. Inoltre il notaio dovrà verificare la conformità degli intestatari con le risultanze dei registri immobiliari;

f) anche la richiesta di registrazione dei contratti di affitto e relative cessioni, risoluzioni eccetera dovrà contenere l'indicazione dei dati catastali sempre a partire dal 1 luglio 2010.

◆ Ulteriore rafforzamento delle misure anticircolazione sono contenute nell'articolo 20: la soglia per il trasferimento di denaro contante, per gli assegni bancari e postali, dei vaglia bancari e postali al portatore o di titoli al portatore, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, scende a 5.000,00 euro. Le sanzioni previste in caso di inadempimento sono pesantissime, per cui è estremamente consigliabile abbandonare del tutto l'abitudine al saldo dei fornitori della farmacia in contanti anche per importi inferiori al limite previsto, al fine di evitare pericolose dimenticanze.

◆ Un appesantimento contabile per tutti i contribuenti viene imposto dall'articolo 21; il fine è quello di limitare alcune tipologie di frodi fiscali che certamente non riguardano il settore della farmacia: viene stabilito l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni soggette a Iva, in acquisto e in vendita, di valore non inferiore a 3.000,00 euro.

◆ Il governo si aspetta molto dalle modifiche apportate al cosiddetto "accertamento sintetico" (articolo 22), basato sulla presenza di elementi rilevatori di capacità di spesa. Le nuove norme si applicano sui redditi percepiti nell'annualità 2009 e successive:

a) il reddito preso in considerazione non è più quello "netto" bensì quello "complessivo"; in assenza di chiari-

menti, il termine pare voler comprendere anche i redditi dei familiari o conviventi;

b) le spese rilevatrici di reddito si presumono sostenute con il reddito dell'anno, e non più sulla base di "elementi e circostanze di fatto certi";

c) cambia anche il "redditometro", nel quale verranno inseriti elementi indicatori di capacità contributiva che terranno conto di differenziazioni per gruppi familiari e per aree territoriali;

d) vengono ristrette le franchigie: la determinazione sintetica del reddito diviene accertabile solo se il reddito complessivo accertabile ecceda il 20 per cento quello dichiarato, anziché il 25 per cento precedente; viene abolita la norma che dichiarava rilevante le risultanze del "redditometro" solo se il contribuente non era congruo per due o più periodi di imposta: da ora il poi basterà un solo scostamento annuale;

e) viene, d'altro canto, riconosciuta la deducibilità degli oneri quali contributivi, spese su immobili eccetera e la detrazione per gli oneri quali le spese mediche, interessi su mutui eccetera;

f) viene introdotta l'obbligatorietà del "contraddittorio" con l'Amministrazione Finanziaria, cioè di un colloquio preventivo rispetto a eventuali provvedimenti accertativi nonché dell'espletamento, in caso di residui rilievi, della procedura dell'"accertamento con adesione", consistente in una sorta di patteggiamento del risultato dell'accertamento.

◆ Gli artigiani che ricevono i bonifici da parte dei committenti che vogliono usufruire delle detrazioni o deduzioni d'imposta (quali quelli del 36 per cento per gli interventi di ristrutturazione o del 55 per cento per quelli di risparmio energetico) si vedranno decurtare il pagamento del 10 per cento a causa della ritenuta d'acconto che la banca dovrà obbligatoriamente applicare a norma dell'articolo 25 della manovra. Non saranno colpiti i pagamenti effettuati con assegni, quali quelli effettuati quando l'intervento è effettuato sull'immobile della farmacia (in tal caso il bonifico non è obbligatorio).

◆ Notevole stretta anche nel campo della riscossione: gli avvisi di accertamento emessi a partire dal 1 luglio 2010 e relativi al periodo d'imposta 2007 e successivi diventano titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica. Ciò comporta la possibilità per il fisco di procedere immediatamente ad espropriazione forzata, in caso di mancato pagamento, anche senza l'emissione della cartella di pagamento, con i poteri che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Gli avvisi devono contenere obbligatoriamente l'intimazione ad adempiere entro i termini di proposizione del ricorso.

◆ Similmente, a partire dal 1 gennaio 2011, la riscossione coattiva delle somme dovute all'Inps sarà effettuata tramite un avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo.

◆ Sempre a partire dall'anno prossimo, in presenza di debiti scaduti di importi superiori a 1.500 euro, non si potrà procedere alla compensazione sino a concorrenza del debito a ruolo; il limite non si applica quando si tratta delle medesime imposte a debito e a credito.

◆ Sarà invece possibile compensare, dal 1 gennaio 2010, i crediti vantati nei confronti dell'Asl nonché delle Regioni ed enti locali per somministrazione, forniture e appalti (quindi anche quanto contenuto nelle usuali distinte mensili delle farmacie) con le somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo, previa acquisizione di apposita certificazione da parte dell'ente debitore.

È comprensibile che il farmacista non si riconosca tra i destinatari di molte di queste innovazioni. Ma il legislatore sembra non accorgersi che non tutti i contribuenti o gli operatori economici sono uguali, e che alcune categorie andrebbero enucleate: all'interno della manovra sopra commentata la portata generale è comprensibile, mentre non lo è per altri provvedimenti, anche recentissimi, quale l'obbligo del ritiro degli apparecchi elettrici usati, che creano solo impegni e costi inutili. Ma questo è un altro argomento, ci ritroveremo a parlarne su queste pagine.